

**Al Presidente FEDER.S.P.eV. - Regione Piemonte
Dott. Umberto Bosio**

umberto.bosio.cv8o@pec.bi.omceo.it

Oggetto: Cumulabilità tra compensi derivanti da incarichi conferiti al personale sanitario in quiescenza per l'emergenza COVID-19 e trattamento pensionistico: chiarimenti

Facendo seguito alla nota prot. n. 32/2121 del 9 ottobre c.m., trasmessa per competenza alla scrivente Direzione, si ricostruisce, brevemente, con la presente nota, la normativa di riferimento in tema di effetti sui trattamenti pensionistici derivanti dagli incarichi conferiti a medici in quiescenza, per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19.

L'art. 3-bis del Decreto-Legge n. 2 del 14 gennaio 2021 (convertito dalla legge 12 marzo 2021, n. 29), così come modificato dall'art. 34, del Decreto-Legge n. 73 del 25 maggio 2021 (c.d. D.L. Sostegni-bis) stabilisce che: "In relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 le aziende sanitarie e socio-sanitarie, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono conferire incarichi, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022, al personale sanitario collocato in quiescenza avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Il predetto personale opta per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire."

Si evidenzia che l'art. 34, del D.L. n. 73/2021, al comma 9, ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell'articolo 3-bis, in base alla quale "le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, si interpretano nel senso che esse non si applicano, per l'anno 2021, agli incarichi di cui all'articolo 2 bis, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27."

Pertanto, qualora al professionista in pensione sia conferito un incarico provvisorio ai sensi dell'art. 2-bis, comma 5, sopra citato, i relativi compensi e il trattamento pensionistico possono essere cumulati, allo stato attuale, solo sino al 31 dicembre 2021.

Resta fermo, al contrario, che il conferimento di incarichi, ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-Legge n. 2/2021, impone al pensionato, già da oggi, di scegliere se mantenere il trattamento pensionistico oppure la remunerazione per l'incarico medesimo.

Sarebbe, dunque, opportuno che, per individuare il corretto inquadramento contrattuale del professionista in quiescenza, l'Azienda indicasse sempre espressamente la norma in forza della quale viene conferito l'incarico.

Con particolare riferimento ai medici assunti a tempo determinato con contratto in somministrazione di cui all'articolo 1, comma 461, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si rimanda all'interpretazione normativa fornita dall' INPS con circolare n. 70 del 26 aprile 2021.

Con l'occasione, si ricorda che i contributi previdenziali derivanti dal rapporto di subordinazione con l'Agenzia di lavoro saranno versati al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) istituito presso l'INPS, senza possibilità di optare per il versamento presso la gestione "Quota B" dell'Enpam.

Resta fermo il divieto assoluto di esercitare l'attività lavorativa per i titolari di trattamento pensionistico di inabilità assoluta e permanente a carico della Fondazione.

Confidando di aver fornito i chiarimenti richiesti, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Dott. Vittorio Pulci)

Firmato digitalmente da: Vittorio Pulci
Data: 09/11/2021 19:23:17

VF